



Città di Jesolo

Provincia di Venezia

Polizia Locale

Ordinanza n° 325/2011

IL DIRIGENTE DEL VI° SETTORE

Premesso che nella notte tra il 31/12/2011 e il 01/01/2012, in piazza Mazzini si svolgerà la Manifestazione per il "Capodanno 2012" con la partecipazione personalità dello spettacolo;

Considerato che per la manifestazione si prevede un afflusso notevole di persone e che sarà necessario chiudere al traffico piazza Mazzini e le vie di accesso alla stessa;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza della circolazione con Zona a Traffico Limitato sulle zone interessate all'evento;

Visto la delibera di della G.C. n. 70 del 18/03/1999 di istituzione delle Zone a Traffico Limitato che ha dettato le linee guida per l'istituzione e regolamentazione delle stesse, demandando ad ordinanze del Sindaco la regolamentazione della circolazione secondo le esigenze;

Vista la delibera di G.C. n. 70 del 18/03/1999;

Vista l'ordinanza sindacale n. 34 del 17/03/1999;

Visto gli articoli: 1 comma 1°; 3 punto 54; 7 comma 1° lett. a e commi 4° e 9°; 158 comma 2° lett. I; 159 del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;

O R D I N A

- a) Che dalle ore 7.00 del 31/12/2011, fino alle ore 7.00 del 01/01/2012, la piazza Mazzini possa essere chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Aleardi e via Nievo.
- b) Che dalle ore 7.00 del 31/12/2011, fino alle ore 7.00 del 01/01/2012, sul lato nord della carreggiata sud di piazza Mazzini, sia vietata la sosta dei veicoli con rimozione degli stessi al fine di consentire l'utilizzo di tale area per la sosta dei veicoli al servizio della manifestazione.
- c) Che dalle ore 18.00 del 31/12/2011 alle ore 7.00 del 01/01/2012, sul tratto di via Bafile compreso tra Largo Augustus e piazza Mazzini, sulla piazza Mazzini, sul tratto di via Nievo compreso tra via Vicenza e via Zara e sulla via Aleardi, tratto da piazza Mazzini all'intersezione con via Vicenza, sia istituita una **Zona a Traffico Limitato** con divieto di circolazione e sosta dei veicoli di cui all'art. 46 del Codice della Strada al fine di consentire ai pedoni occupare tutta la sede stradale.
- d) Sulla via Zara, nel tratto tra via Nievo e via Oriani negli orari in cui è in vigore la Z.T.L. sarà ripristinato il doppio senso di circolazione.
- e) I veicoli in sosta nelle zone interessate al presente provvedimento dovranno essere rimossi a cura degli interessati entro e non oltre l'orario di inizio della Zona a Traffico Limitato. Trascorso tale orario, nei confronti dei veicoli non rimossi, saranno applicate le sanzioni previste dell'art. 158 comma 2° lett. I e art. 159 comma 1° lett. b del già citato D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285.
- f) L'accesso e la circolazione alla Zona a Traffico Limitato è consentita con apposito permesso che viene rilasciato per accertate necessità, ai sensi dell'art. 7 comma 4° del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285, con le modalità previste dall'ordinanza sindacale n. 34/99 del 17/3/99.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D.L.vo n° 285/92 ; Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71 n° 1034.

Al settore tecnico di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

E' da considerarsi sospesa, per il periodo sopramenzionato, ogni altra disposizione, in contrasto con la presente ordinanza.

E' fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

Dalla Residenza Municipale, li 16/12/2011

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia SCARANGELLA